SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 maggio 1994**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1994, n. 320.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,

Vista la proposta della commissione paritetica;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 6 aprile 1994;

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 1.

Modifiche alle norme di attuazione

1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16 maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434, nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, nonché l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-*bis* del medesimo statuto speciale.

Art. 2

Invalidi civili

1. Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennità sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla regione.

Art. 3.

Strade statali

1. Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla regione.

2. I provvedimenti statali di declassificazione, nonché l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall'art. 6, comma 3, lettera *b)*, della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

3. D'intesa tra lo Stato e la regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la strada statale n. 26.

Art. 4

Servizio antincendio

1. Il servizio antincendio della regione Valle d'Aosta è autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La regione procederà all'emanazione della legislazione di cui all'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196, entro il termine del 31 dicembre 1994.

3. Si applica l'art. 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 5.

Diritto di voto

1. Nei comuni di provenienza è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione a norma del testo

unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, restano iscritti per la durata di un anno nella lista indicata dal comma 1.

3. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data in cui il cittadino viene iscritto, a norma delle vigenti leggi, nell'anagrafe della popolazione residente del comune di immigrazione sito nel territorio della predetta regione. A tal fine i sindaci dei comuni della regione devono comunicare i nominativi dei cittadini di cui trattasi ai comuni di loro ultima residenza nel restante territorio della Repubblica.

Art. 6.

Liste elettorali

1. Gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista nell'art. 5, hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune nelle elezioni per il rinnovo dei consigli della regione e della provincia in cui è compreso il comune medesimo.

2. Gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione a cui erano iscritti prima del trasferimento della residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

3. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta, nel termine di 48 ore, devono comunicare a quelli dei comuni indicati nel precedente comma, perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta, ogni trasferimento che, nel corso dell'anno, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni di immigrazione.

4. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati alla scadenza del periodo di cui al comma 2 dell'art. 5, oppure quando, nel corso dello stesso, hanno ulteriormente trasferito la residenza fuori dal territorio della regione Valle d'Aosta.

Art. 7.

Organo di controllo

1. La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, indicati nell'art. 8.

2. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

3. Il termine è interrotto una sola volta se prima della sua scadenza la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizi. In tale caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti

4. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi 2 e 3, gli uffici della commissione di coordinamento rilasciano immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.

5. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 8.

Atti fondamentali soggetti a controllo

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sugli atti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

b) atti generali di indirizzo o di direttiva, a rilevanza esterna, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti o che ne tengano luogo;

c) contratti collettivi per il personale della regione e degli uffici ed enti dipendenti dalla regione;

d) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

f) appalti e concessioni per opere, servizi e forniture che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;

g) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;

h) atti generali relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

i) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica europea.

Art. 9.

Atti non soggetti a controllo

1. In aggiunta agli atti che non rientrano nelle categorie indicate all'art. 8 restano esclusi dal controllo di cui al presente decreto gli atti politici, gli atti di organizzazione interna degli organi regionali, nonché i provvedimenti assunti dagli organi regionali nell'esercizio di funzioni di controllo sugli atti adottati dai comuni, dall'unità sanitaria locale e dagli altri enti locali della regione, anche se relativi a materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione.

Art. 10.

Pubblicazione ed esecutività degli atti

1. Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell'atto stesso.

2. Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

3. Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma 2, devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio si ritengono decaduti.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento la commissione, ove ritenga illegittimi gli atti di cui al comma 3, ne pronuncia l'annullamento, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 7.

Art. 11.

Audizione della regione

1. I componenti della giunta regionale e il presidente del consiglio regionale hanno diritto di essere sentiti, quando ne facciano richiesta, per gli atti di rispettiva competenza, dalla commissione di coordinamento in ogni fase del procedimento di controllo. Gli stessi possono farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, è fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 12.

Atti delegati

1. Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle comunità montane e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione è attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'art. 43 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 13.

Rappresentante della regione

1. Il rappresentante della regione in seno alla commissione di coordinamento dura in carica fino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

2. Con lo stesso procedimento di cui all'art. 45 della legge 26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti della commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della commissione solo in caso di impedimento dei componenti effettivi.

3. Ai rappresentanti della regione spettano i gettoni di presenza ed i rimborsi spese in misura stabilita dalla giunta regionale.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e 68 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), sono abrogati.

Art. 15.

Trasferimenti agli enti locali

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica».

2. Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n 2, aggiunge il seguente art. 48-*bis* dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge. costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

— L'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente: «7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato».

Note all'art. 1:

— La legge n. 304/1975 reca norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta.

— Il D.P.R. n. 861/1975 disciplina gli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche nella regione.

— Il D.P.R. n. 1142/1985 prevede il trasferimento di funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.

— La legge n. 196/1978 contiene il trasferimento e la delega di funzioni alla regione nonché norme sul controllo degli atti amministrativi.

— Il D.P.R. n. 182/1982 estende alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del D.P.R. n. 616/1977 e la normativa concernente gli enti soppressi.

— Il D.Lgs. n. 430/1989 contiene norme di attuazione dello statuto regionale in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.

— Il D.Lgs. n. 431/1989 contiene norme di attuazione in materia di finanze regionali e comunali.

— Il D.Lgs. n. 432/1989 contiene norme di attuazione in materia di polizia locale, urbana e rurale.

— Il D.Lgs. n. 433/1989 contiene norme di attuazione in materia di istruzione tecnico-professionale.

— Il D.Lgs. n. 434/1989 contiene norme di attuazione in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali.

— Il D.Lgs. n. 282/1992 contiene norme per l'armonizzazione delle disposizioni dalle legge 8 giugno 1990, n. 142 (Nuovo ordinamento delle autonomie locali) con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.

— Il D.Lgs.Lgt. n. 545/1945 contiene l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

— Il D.L.C.P.S. n. 365/1946 contiene l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle nonché l'istituzione nella regione di una sovraintendenza agli studi.

— Il D.L.C.P.S. n. 532/1946 dispone la devoluzione alla Valle d'Aosta dei servizi esercitati dallo Stato nelle materie di competenza regionale.

— L'art. 50, comma 3, dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta è il seguente:

«Art. 50. — Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al consiglio della Valle.

Entro due anni dall'elezione del consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della regione.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo».

— La legge n. 690/1981 dispone la revisione dell'ordinamento finanziario della regione.

— Il testo del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente: «4. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto art. 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea».

— Il testo dell'art. 48-*bis* dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali) è riportato *sub* note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) è il seguente: «*b)* alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale — che dovrà essere emanato entro sei mesi — con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testè previsto, comportano il trasferimento delle strade».

— Il testo dell'art. 12, comma 6, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali numeri 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993».

Note all'art. 4

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 196/1978 è il seguente:

«Art. 19. — Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima».

— Il testo dell'art. 45 della legge n. 196/1978 è il seguente:

«Art. 45. — Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale».

Nota all'art. 5

— Il D.P.R. n. 223/1967 contiene il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 45 della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 45. — Nel capoluogo della regione è istituita una commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della regione, designato dal consiglio della Valle fra persone estranee al consiglio.

La commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le spese per il funzionamento della commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la regione».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 43 della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 43. — Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla giunta regionale, sentito il consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 45 della legge costituzionale n. 4/1948 è riportato *sub* nota all'art. 7.

Nota all'art. 14:

— Il testo degli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della legge n. 196/1978 era il seguente:

«Art. 60. — La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione.

Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità salvo quanto disposto dall'art. 63 della presente legge.

L'esecutività è sospesa se nel termine di venti giorni la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento di quanto richiesto dall'amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Non sono soggetti al controllo di legittimità di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge».

«Art. 61. — Possono essere sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le deliberazioni concernenti:

1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire;

2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi».

«Art. 62. — Nei casi previsti dall'art. 61 le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 60, nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita, con richiesta motivata, l'organo regionale competente a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se, entro il termine suddetto, la commissione di coordinamento dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per chiedere il riesame.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 60.

Ove l'organo competente confermi, senza modifiche la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di coordinamento ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diviene esecutiva, se non viene annullata, nel termine di venti giorni, per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione».

«Art. 63. — Gli atti deliberativi degli organi regionali esclusi quelli di cui all'art. 61, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni, dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio, si ritengono decaduti.

Entro dieci giorni dal ricevimento la commissione, ove li ritenga illegittimi, ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 60».

«Art. 64. — La regione ha diritto di essere udita dalla commissione di coordinamento, in ogni fase del procedimento di controllo».

«Art. 65. — Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione Valle d'Aosta è attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4».

«Art. 66. — Al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, spetta il trattamento economico del dirigente statale di livello funzionale *B* ed è assegnato un alloggio di servizio.

Non possono essere nominati alla carica predetta funzionari statali con qualifica inferiore a dirigente generale.

La spesa per gli assegni spettanti al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, è a carico del bilancio dello Stato. Essa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Art. 67. — Il rappresentante della regione in seno alla commissione di coordinamento dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale della Valle d'Aosta».

«Art. 68. — Con lo stesso procedimento di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti dei componenti della commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della commissione solo in caso di impedimento dei componenti».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 431/1989, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali annuali, o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.

2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.

2 bis. *Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica*».

— Il testo dell'art. 12, comma 6, della legge n. 537/1993 è riportato *sub* nota all'art. 3.

94G0402

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. **321.**

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente «Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, relativo al regolamento sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in base al quale per la individuazione degli uffici e delle piante organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto applicabili;

Ritenuta l'esigenza di individuare, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

D'intesa con il Ministro per la funzione pubblica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Uffici dirigenziali generali del Dipartimento

1. Gli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti:

1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

2) personale delle pubbliche amministrazioni;

3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

4) procedimenti ed efficienza amministrativa.

2. Sono, altresì, uffici di livello dirigenziale generale, con compiti strumentali:

1) l'ufficio di capo del Dipartimento;

2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;

3) l'ispettorato per la funzione pubblica.

3. Con successivo regolamento del Ministro per la funzione pubblica si provvede all'articolazione, secondo criteri di omogeneità di compiti e funzioni, degli uffici indicati nei commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 6, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ufficio di capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento assicura il necessario supporto per il funzionamento delle strutture del Dipartimento e adotta i provvedimenti diretti a garantire il coordinamento degli altri uffici di livello dirigenziale generale tra loro e con gli uffici ausiliari del Ministro; cura i rapporti con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ufficio per gli affari generali e per il personale

1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovraintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e contabili nonché delle attività contrattuali; sovraintende all'archivio generale e cura la rassegna stampa; intrattiene i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 11), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.).

Art. 4.

Ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni esercita le attribuzioni di indirizzo e di coordinamento per l'ottimale corrispondenza delle strutture delle pubbliche amministrazioni alle esigenze

istituzionali e dell'utenza, anche per quanto concerne l'utilizzazione degli strumenti informatici, all'uopo promuovendo l'omogeneizzazione, sul piano normativo e amministrativo, delle strutture organizzative delle amministrazioni. Effettua l'analisi del fabbisogno di personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed emana le direttive di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per la ridefinizione periodica di uffici e piante organiche delle altre amministrazioni. L'ufficio cura la tenuta e l'aggiornamento delle raccolte degli atti normativi e di organizzazione nonché degli organigrammi e degli altri schemi grafici relativi alla struttura delle pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di pubblico impiego; coordina e promuove le iniziative riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti anche con riguardo alla individuazione di sistemi valutativi e premianti delle prestazioni di lavoro nonché ai trattamenti di quiescenza e previdenza; effettua la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità, previa acquisizione delle necessarie valutazioni da parte delle amministrazioni interessate.

Art. 6.

Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; esercita la vigilanza e cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i pubblici dipendenti, e svolge l'attività di contrattazione devoluta dalla legge al Dipartimento; attende alla ricognizione di tutte le confederazioni e le organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e alla raccolta dei loro statuti; cura la raccolta dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali ed adotta i provvedimenti inerenti al riconoscimento della maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale.

2. L'ufficio rilascia gli assensi preventivi per il collocamento in aspettativa sindacale e registra i permessi sindacali autorizzati dalle pubbliche amministrazioni; ne pubblica annualmente i dati numerici per sindacato, amministrazione e regione.

3. L'ufficio svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 7.

Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa

1. L'ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di economicità e rendimento dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la valutazione della produttività ed i risultati conseguiti, favorendo, a tal fine, la predisposizione di indici di valutazione e vigilando sulla relativa attuazione.

2. L'ufficio cura i rapporti con i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'adozione degli interventi ritenuti necessari in materia di efficienza amministrativa.

3. All'ufficio fa capo l'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 8.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'ispettorato per la funzione pubblica, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, svolge compiti ispettivi, vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, rendimenti e risultati, sulla verifica dei carichi di lavoro e sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 207

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego):

«Art. 27 (*Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica*). — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti».

— Il D.P.C.M. 11 novembre 1993, n. 597, approva il «Regolamento recante norme sulle competenze e sulla organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):

«Art. 2 (*Pubblico impiego*). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla

emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*, la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali, la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni, l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. A tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, aggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti

sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione,ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza

dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità.

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni,

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti,

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento,

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli,

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego,

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore in quanto compatibili».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. *(Omissis)*.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 già citato: «1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 1, n. 11), dell'art. 27 della legge n. 93/1983 già citata: «11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione».

Note all'art. 4:

— Si riportano i testi del comma 3 dell'art. 6 e del comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 29/1993 già citato:

«Art. 6, comma 3. — Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge».

«Art. 30, comma 2. — Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmentetutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge):

«Art. 12. — 1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'art. 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato, del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del D.L. n. 344/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/1991 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego):

«Art. 18. — 1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;

b) . . . .

c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993, già citato:

«Art. 12 (*Ufficio relazioni con il pubblico*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario».

Note all'art. 8:

— Per il testo del quarto comma dell'art. 27 della legge n. 93/1983, vedi note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 65 del D.Lgs. n. 29/1993 già citato:

«Art. 65 (*Controllo del costo del lavoro*). — 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro».

94G0403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Val Fino - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Bisenti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 dicembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Nuova Val Fino - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bisenti (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Nuova Val Fino - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bisenti (Teramo), costituita per rogito notaio dottor Giovanni Di Gianvito in data 31 luglio 1984, repertorio n. 131185, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giovanni Legnini, residente in Roccamontepiano (Chieti), via Roma, 90, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3604

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 maggio 1994.

Autorizzazione al Policlinico «Careggi» di Firenze a cancellare e ad includere sanitari, nonché sostituzione del responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1990 con il quale il Policlinico «Careggi» di Firenze è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze in data 19 ottobre 1993 intesa ad ottenere la cancellazione e l'inclusione di sanitari, nonché la sostituzione del responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il Policlinico «Careggi» di Firenze è autorizzato a sostituire il prof. Ruggero Lenzi, deceduto, con il prof. Lamberto Boffi, primario chirurgo dell'unità operativa di chirurgia generale I del Policlinico «Careggi» di Firenze, quale responsabile dell'équipe autorizzata al

trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 28 novembre 1990, nonché a cancellare il dott. Renato Moretti e ad includere i seguenti sanitari:

Selli prof. Cesare, professore associato/aiuto presso la clinica urologica II del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Grechi prof. Giovanni, direttore/primario presso la clinica urologica II del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Zocchi dott. Giuseppe, aiuto ospedaliero presso l'unità operativa di chirurgia generale I del Policlinico «Careggi» di Firenze;

Bartoletti dott. Riccardo, assistente medico presso la clinica urologica I del Policlinico «Careggi» di Firenze.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1994

Il direttore generale D'ARI

94A3605

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 maggio 1994.

Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, con la legge 29 ottobre 1987, n. 441, che prevede la istituzione presso il Ministero dell'ambiente dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi;

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,della sanità, dei trasporti, del tesoro e dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 3, del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, che prevede la riscossione dei diritti d'iscrizione all'Albo mediante appositi bollettini di conto corrente postale, emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale, approvati con decreto del Ministro dell'ambiente;

Considerato che, in attesa della definizione delle procedure tecniche per la predisposizione di un unico modulo di conto corrente postale, si rende indispensabile procedere alla individuazione delle informazioni essenziali da inserire nei bollettini di versamento mod. ch-8-quater attualmente disponibili,

Decreta

Art. 1.

Ai fini del pagamento dei diritti di iscrizione di cui all'art. 22 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, in via provvisoria il versamento verrà effettuato a favore delle competenti sezioni regionali e provinciali istituite presso le camere di commercio con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

denominazione richiedente,
categoria e classe d'iscrizione,
partita IVA e codice fiscale.

Art. 2.

I numeri di conto corrente di cui all'art. 1 verranno resi disponibili dalle singole sezioni regionali e provinciali dell'Albo istituite presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione.

Art. 3.

In fase di prima applicazione il pagamento del diritto d'iscrizione corrisponderà al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data di iscrizione o di variazione di classe. Con successivo provvedimento verranno determinati i criteri definitivi per il pagamento dei diritti di iscrizione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1994

Il Ministro: MATTIOLI

94A3606

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 maggio 1994, MI.A.C.E.L. n. 7 (94).

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, art. 3, comma 2.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissariato del Governo per la provincia di Trento

Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Alla Scuola superiore del Ministero dell'interno

Al Consiglio nazionale del notariato

All'Istituto nazionale di statistica

All'ANCI

All'ANUSCA

Con precedente circolare n. 3 dell'8 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1994, venivano espresse alcune considerazioni sul decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 25 gennaio 1994 recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed, in particolare, dell'art. 3.

Con lo stesso documento veniva fatta riserva di ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l'applicazione del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130, laddove si prevede che le incombenze debbano riguardare soltanto personale appartenente a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta.

Ciò premesso, sciogliendo la predetta riserva, si informa che il Dipartimento della funzione pubblica a seguito del quesito posto da questa amministrazione, con nota del 21 aprile 1994, n. 79/94, ha espresso l'avviso che, in mancanza nelle strutture operative dei comuni di personale appartenente a qualifiche superiori alla quinta, possa soccorrere la disposizione contenuta nell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale disposizione, infatti, consente, nell'ipotesi di assenza di personale di qualifica superiore alla quinta, di incaricare per l'autentica delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 15 del 1968, personale di quinta qualifica funzionale.

L'incarico in questione, che potrà essere conferito dal dirigente o dal funzionario di qualifica corrispondente a quella dell'ex carriera direttiva, tuttavia, non costituirà espletamento di mansioni superiori, trattandosi di un compito non prevalente fra quelli attribuibili a mansioni superiori.

Considerata l'importanza dell'argomento si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione del presente documento, in particolare presso le amministrazioni comunali.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* SORGE

94A3608

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 marzo 1994, n. 16/E.

Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni - Modello 730/94 - Conguagli.

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento

Ai centri di servizio

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Ai centri autorizzati di assistenza fiscale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Al consorzio nazionale concessionari

PARTE PRIMA

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

1. SOGGETTI CHE PRESTANO L'ASSISTENZA FISCALE.

L'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi.

I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia le amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e cioè:

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.;

b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;

c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del T.U.I.R.;

d) le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;

e) gli enti e le società indicati nell'art. 87 del T.U.I.R.;

f) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale.

Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori fino alle 100 unità, hanno la facoltà di non prestare l'assistenza fiscale.

Ai fini della determinazione del numero di dipendenti bisogna fare riferimento al numero totale di lavoratori, compresi i lavoratori stagionali e quelli part-time, esistenti alla data del 31 dicembre 1993.

I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la prestano facoltativamente, sono tenuti a fornire l'assistenza ai lavoratori dipendenti che, presentando il modello 730-6, hanno espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, ha previsto, per il Ministero della pubblica istruzione, la facoltà di non svolgere l'assistenza fiscale per il 1994; in considerazione della molteplicità dei centri di imputazione della spesa per le retribuzioni dei dipendenti della pubblica istruzione, la previsione di esonero si intende riferita agli organi propri di detto Ministero (provveditorati agli studi) e alle scuole statali di ogni ordine e grado.

Resta però fermo, come per tutti gli altri casi di esonero, l'obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio relativamente all'assistenza fiscale che i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione abbiano richiesto ad un C.A.A.F.

L'assistenza fiscale è prestata nei confronti dei:

lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'art. 46 del T.U.I.R. e possessori dei redditi a questi equiparati;

lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *a)*, del T.U.I.R.;

sacerdoti possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *d)*, del T.U.I.R.

Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, ciò in quanto detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *c)*, del T.U.I.R.

Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale è prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.

Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera *d)*, del T.U.I.R. l'assistenza fiscale è prestata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza può essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di marzo e quello di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

In via generale non possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori dipendenti i quali non hanno, nell'arco di tempo che va dal mese di marzo a quello di luglio, uno stesso sostituto d'imposta che sia in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza e che possa eseguire alle scadenze previste i conseguenti conguagli d'imposta, operando sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed all'occorrenza su quella corrisposta nel mese di luglio.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE.

I soggetti individuati nel paragrafo precedente sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi degli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio 1994, ovvero, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale è stata richiesta l'assistenza, entro il primo giorno lavorativo successivo.

La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993. La comunicazione puo contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza.

Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali il rapporto con il sostituto d'imposta s'instaura successivamente alla data del 15 gennaio.

Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni modello 730-6 a lui pervenute.

Il sostituto e esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano state consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio, ovvero, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale è stata richiesta l'assistenza; oltre il primo giorno lavorativo successivo.

È previsto che entro la stessa data, coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne diano comunicazione al sostituto di imposta; se il lavoratore dipendente non ha prodotto, entro i termini stabiliti, la predetta comunicazione, il sostituto e comunque tenuto all'effettuazione del conguaglio sulla scorta dei dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si è rivolto.

La comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F. per l'assistenza fiscale non è necessaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.

Il sostituto d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di assistenza, può anche avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilità del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata.

Il sostituto d'imposta e esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991. In questo caso è il C.A.A.F. che assume la responsabilità dell'assistenza fiscale prestata.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 13-*bis* dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta e obbligato, puo essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare fra il medesimo sostituto e uno o più centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da quelle alle quali è riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro delle finanze in relazione al numero degli iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

Dette convenzioni possono inoltre essere stipulate con i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, promossi dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ovvero dalle associazioni di soli pensionati, come chiarito con circolare n. 5, prot. IV-7-029/94, del 25 gennaio 1994, del Dipartimento delle entrate, nonché con quelli costituiti da uno o più sostituti d'imposta.

È esclusa, invece, per i sostituti d'imposta, la possibilità di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, secondo le modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, al comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge n. 413/1991.

Entro il 31 marzo 1994 i soggetti che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro devono presentare le dichiarazioni modello 730/94.

Stante la necessità di assicurare uniformità di trattamento nei rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno richiesta, la consegna del modello 730 deve avvenire entro il 31 marzo anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni, intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni di controllo formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli eventuali acconti.

Detto termine deve essere osservato anche quando il C.A.A.F. convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.

Non si ritiene invece che il termine del 31 marzo vada osservato in caso di avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro, in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a costui di sottrarsi agli obblighi di assistenza, salvo il caso di raccolta delle dichiarazioni effettuata dal datore di lavoro per conto del C.A.A.F.: anche in questa ipotesi, infatti, rimane fermo il termine del 31 marzo.

Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad un C.A.A.F./dipendenti e pensionati da lui autonomamente prescelto, l'art. 14, comma 4, del regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati approvato con decreto del

Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395, sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera *m)*, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, stabilisce che il modello 730 deve essere presentato entro il 30 aprile 1994, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio.

Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o più C.A.A.F., è opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale in quanto questi ultimi devono indicare nel quadro C del modello 730 anche i dati relativi ai redditi erogati dal sostituto stesso.

Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto.

Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle predette convenzioni, la responsabilità è assunta interamente dal Centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il quale, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del medesimo art. 78, e dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni.

Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato convenzioni non spetta il compenso di cui al comma 16 del precitato art. 78. Detto compenso spetta al C.A.A.F. convenzionato ai sensi del successivo comma 22, anche se le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni sono effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato.

Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che si avvalgono della facoltà di non prestare assistenza fiscale per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori sino a 100, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730, presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti e pensionati al Centro autorizzato di assistenza fiscale da loro prescelto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo il modello 730-6.

Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno stipulato le apposite convenzioni previste dall'art. 78, comma 13-*bis*, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni.

Tutte le operazioni dell'assistenza fiscale devono essere svolte secondo le modalità previste dal titolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti spetta ai sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'art 78 della legge n. 413/1991, unificato nella misura unitaria di L. 20 000 per ogni dichiarazione presentata. Il compenso è erogato secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395. Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90.

Nel caso in cui il sostituto non abbia ancora percepito il compenso per l'assistenza fiscale prestata nel 1993, potrà percepirlo in occasione dei versamenti delle ritenute da effettuare nei mesi di aprile, maggio e giugno 1994.

I sostituti d'imposta con un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle venti unità che hanno presentato la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770 su supporto magnetico hanno diritto, oltre al compenso unificato di L. 20.000, ad un ulteriore compenso di L. 5.000 per ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza fiscale: resta infatti ferma anche dopo la modifica apportata al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, la maggiorazione di L. 5.000 per i soli sostituti d'imposta che ai sensi del comma 15, dello stesso articolo, non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi modello 770 su supporto magnetico.

Per il lavoratore dipendente o pensionato l'assistenza fiscale prevista dall'art 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è gratuita, sia che la stessa sia prestata direttamente dal datore di lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.

2.1. *Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto.*

I certificati dei sostituti d'imposta relativi ai redditi erogati nell'anno 1993 ed assoggettati a ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, compresi i certificati relativi ai redditi di lavoro dipendente o di pensione (modelli 101, 201 e 102), devono essere rilasciati agli interessati entro il mese di febbraio 1994.

Ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, la sottoscrizione dei predetti certificati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, è presentata su supporto magnetico.

I sostituti d'imposta che, nell'anno 1994, per motivi organizzativi non sono stati in grado di rilasciare, entro il mese di febbraio, i certificati modelli 101 e 201, relativi ai redditi di lavoro dipendente, hanno la facoltà di rilasciarli entro il 20 del mese di aprile: in tal caso però devono aver provveduto a consegnare agli interessati, entro il 28 febbraio 1994, una comunicazione anticipata contenente

gli elementi necessari alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi modello 730. Tale comunicazione anticipata, da rilasciare a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, va redatta secondo le indicazioni riportate nei decreti ministeriali del 7 dicembre 1993 di approvazione dei suddetti modelli, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1993, n. 292.

Come previsto per le certificazioni, anche le predette comunicazioni anticipate possono essere sottoscritte con sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico.

2.2. *Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).*

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando, entro il mese di marzo dell'anno 1994, l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730/94 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1993, n. 293.

I modelli 730/94 e le buste contenenti i modelli 730-1 possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali, gli uffici delle ex intendenze di finanza e gli uffici postali con sede nei comuni capoluogo di regione.

L'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad inviare direttamente in tempo utile per la sua presentazione, compatibilmente con le esigenze di elaborazione della anagrafe tributaria, ad un certo numero di lavoratori dipendenti e di pensionati, il modello 730/94 parzialmente precompilato con i dati desunti dalla precedente dichiarazione.

La dichiarazione dei redditi mod. 730/94 e la busta, contenente la scheda, mod. 730-1, per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, devono essere consegnate al soggetto a cui si richiede l'assistenza.

Qualora il contribuente abbia in corso più rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione di importo maggiore.

Il sostituto che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto, deve rilasciare apposita ricevuta contenente gli elementi indicati nel modello 730-2, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993.

In base all'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta delle dichiarazioni modello 730 può essere effettuata dal C.A.A.F. convenzionato o da quello costituito dal sostituto d'imposta anche per il tramite del sostituto stesso. In questo caso la ricevuta modello 730-2 è sottoscritta dal sostituto d'imposta quale incaricato della raccolta.

Prima di rilasciare la ricevuta, modello 730-2, il sostituto d'imposta verificherà che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e che sia sempre accompagnata dalla busta atta a contenere unicamente il modello 730-1. Detta busta, che in conformità al citato decreto di approvazione del modello 730, deve essere nel formato di centimetri 11 x 23, va consegnata chiusa e siglata sui lembi di chiusura.

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste, contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate.

2.3. *Prospetto di liquidazione della dichiarazione.*

Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza, dopo avere integrato i redditi esposti dall'assistito con i dati relativi ai redditi da lui stesso erogati ed aver eseguito le operazioni di controllo formale e di liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali conseguenti correzioni, deve consegnare all'interessato, entro il termine del 15 maggio, in unico esemplare, copia della dichiarazione emendata, corredata del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.

Si richiama l'attenzione dei sostituti sulla necessità di osservare scrupolosamente il predetto termine del 15 maggio al fine di consentire all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione, nonché di valutare la propria posizione tributaria anche ai fini della presentazione di una eventuale dichiarazione integrativa come previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.

Nella redazione del prospetto di liquidazione, ai fini dell'indicazione degli acconti il sostituto d'imposta deve tenere conto di eventuali minori importi che il contribuente intende versare. Pertanto se l'assistito ritiene di dover corrispondere un minore importo per l'acconto dell'IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale deve comunicare, sotto la propria responsabilità, al datore di lavoro o all'ente pensionistico, i rispettivi minori acconti utilizzando l'apposito spazio previsto nel modello 730. Se, invece, non intende effettuare alcun versamento l'assistito dovrà barrare le apposite caselle del rigo F4 del modello 730.

La ripartizione fra primo e secondo acconto sarà effettuata dal datore di lavoro (o dal C.A.A.F.) ed indicata sul prospetto di liquidazione modello 730-3.

Il lavoratore dipendente può comunque richiedere, entro il 30 settembre 1994, con apposita comunicazione diretta al proprio sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare a novembre, perché il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del conseguente conguaglio da effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

Anche nei casi di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta comunicazione va presentata al datore di lavoro.

Il prospetto di liquidazione, nel quale sono analiticamente indicate le operazioni di determinazione dell'imposta dovuta, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti che dovranno essere oggetto di conguaglio, deve essere sottoscritto dal sostituto. La sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico.

2.4. *Effettuazione del conguaglio relativo all'imposta ed al contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dal prospetto di liquidazione.*

L'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, modificato dall'art. 5, comma 2, lettere da *e)* a *j)* del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, dispone che l'importo dell'imposta e del contributo risultante dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, eventualmente aumentato delle prime rate di acconto e nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F. quello risultante dal modello 730-4, è trattenuto dalla retribuzione o dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno.

L'importo dell'imposta e del relativo acconto è versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese. Pertanto, il sostituto d'imposta, nello stesso termine di versamento delle ritenute, dovrà versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando l'apposito codice tributo stabilito per i versamenti al concessionario della riscossione. Per i versamenti effettuati dai soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, invece del codice tributo, dovrà essere indicato l'apposito capitolo.

L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale e del relativo acconto dovrà essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno e versato alla regione territorialmente competente nei termini e con le modalità previste per tutte le contribuzioni per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale relative alle retribuzioni erogate utilizzando il modello DM/10/S.

Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, del contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di luglio.

Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si procederà al recupero delle somme occorrenti per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il differito pagamento, si applica, sulle somme trattenute nel mese di luglio per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di giugno e per ulteriore incapienza nei mesi successivi, l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta; pertanto, lo spazio dei modelli riservato all'indicazione degli interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta stessa.

Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto relativo all'IRPEF e/o al contributo al Servizio sanitario nazionale. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dell'1 per cento.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto trattenere l'intero importo dell'imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli acconti, dovuto dal dipendente per insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei vari periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dell'1 per cento mensile dovranno essere versati direttamente al concessionario della riscossione, a cura del lavoratore dipendente o pensionato nel mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche Mod. 740 ex art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni.

A tal fine il sostituto d'imposta comunica al lavoratore dipendente gli importi, che devono essere ancora versati direttamente da quest'ultimo, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

Nel caso in cui dal prospetto di liquidazione risultino somme a credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sarà effettuato unicamente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dichiarante nel mese di giugno. Ove tale ammontare risulti insufficiente, il rimborso avverrà utilizzando l'intero importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.

Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto rimborserà agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare: l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.

Le somme per contributo al Servizio sanitario nazionale che dal prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, risultano a credito, sono rimborsate utilizzando gli importi dei contributi riscossi a seguito della liquidazione dei modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna regione.

Se l'ammontare complessivo dei predetti contributi non dovesse risultare sufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il datore di lavoro rimborserà gli importi residui utilizzando i contributi al Servizio sanitario nazionale relativi alle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, di spettanza della regione interessata.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto la possibilità di rimborsare per intero l'importo, dell'imposta e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale, per la mancata disponibilità di ritenute e di contributi relativi alle retribuzioni da destinare ai rispettivi rimborsi, si asterrà dal continuare ad effettuare i conseguenti rimborsi e comunicherà all'interessato gli importi residui al quale lo stesso ha diritto ex art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni.

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente computandoli, partitamente, in diminuzione dell'imposta e del contributo nella successiva dichiarazione.

A tal fine il sostituto comunica al lavoratore dipendente gli importi, che potranno essere riportati in diminuzione, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

Il debito o il credito d'importo inferiore a L. 20.000 risultante dalla liquidazione ed esposto nel modello 730-3 e comunque trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato.

2.5. *Modalità di rettifica di eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.*

Qualora successivamente all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla retribuzione o rata di pensione erogata nel mese di giugno vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3, gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per il soggetto interessato. A seguito delle predette rideterminazioni sarà elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sarà riportata, nel riquadro «messaggi», la seguente dicitura: «il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato». Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.

Il sostituto effettuerà il conguaglio a rettifica nel successivo mese di luglio.

In tale ipotesi si applica, a carico del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento sulle maggiori somme dovute dal contribuente; non è dovuto l'interesse dell'1 per cento.

La soprattassa per le maggiori somme dovute va versata, utilizzando l'apposito codice tributo, nei termini previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce.

2.6. *Casi particolari.*

Nei casi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto il modello 730, lo stesso comunica al dichiarante gli importi dovuti (saldo ed acconti) risultanti dalle operazioni di liquidazione, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi modello 740; ove tali termini siano scaduti, il versamento dovrà essere effettuato unicamente presso il concessionario per la riscossione utilizzando gli appositi codici tributo.

Se, invece, nei cennati casi di interruzione del rapporto di lavoro dovessero risultare somme a credito, il lavoratore dipendente potrà computarle in diminuzione dell'acconto e/o dell'imposta dovuta per la successiva dichiarazione.

In entrambi i casi il sostituto d'imposta dovrà rilasciare apposita comunicazione contenente gli importi che dovranno essere versati o che risultano a credito, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

Le stesse modalità vanno osservate per quanto riguarda il versamento (o il rimborso) del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

In tutte le ipotesi sopra citate la dichiarazione risulta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro — obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro — è tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale.

Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro di cui al comma 7 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 1, comma 5, lettera *m)*, del decreto-legge n. 90/1994, il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute dell'IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione e non assume in relazione a quanto sopra precisato alcun obbligo di prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto.

PARTE SECONDA

ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F./DIP.).

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati hanno l'obbligo di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di presentare il modello 730 ed individuati nella parte prima al punto 1.

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello 730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio 1994, al datore di lavoro di volersi avvalere dell'assistenza del C.A.A.F./dip (modello 730-6).

Il lavoratore dipendente o pensionato può rivolgersi ad una delle varie strutture decentrate presenti sul territorio, la cui ubicazione sarà pubblicizzata da parte dei C.A.A.F. interessati mediante opportune iniziative intese a facilitare l'individuazione delle proprie strutture.

Al fine altresì di favorire la correntezza e la trasparenza dei rapporti con gli utenti i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad esporre nei locali adibiti all'assistenza fotocopia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

Per l'assistenza fiscale prestata spetta ai C.A.A.F. il compenso a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto per i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla è dovuto a carico di questi ultimi.

Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al comma 13-*bis* del citato art. 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24, dello stesso articolo.

L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai C.A.A.F., diversi da quelli che hanno già formato oggetto di esame nella parte I con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si rinvia.

1.1. *Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).*

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1993, presentando al C.A.A.F./dip., entro il mese di aprile 1994, l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730, approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993.

Il C.A.A.F. deve accertare che siano esattamente indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli per l'imposta, per il contributo al Servizio sanitario nazionale e per i relativi acconti sulla retribuzione o sulla rata di pensione erogata nel mese di giugno.

Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione con un C.A.A.F., contrariamente alle indicazioni riportate nella testata del quadro C del modello 730, il lavoratore dipendente deve avere indicato tutti gli elementi richiesti nello stesso quadro C relativi al reddito erogato dal sostituto d'imposta che ha stipulato detta convenzione.

Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nelle ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto.

La dichiarazione dei redditi modello 730 e la corrispondente busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1 devono essere consegnate direttamente al C.A.A.F. il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in conformità al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993.

Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovrà verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia sempre accompagnata dalla busta, di formato di centimetri 11 × 23, atta a contenere unicamente il modello 730-1

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste, contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate

1.2. *Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta.*

Il C.A.A.F., entro il 15 maggio, deve consegnare al contribuente assistito copia della dichiarazione dei redditi modello 730, predisposta tenendo anche conto delle eventuali rettifiche conseguenti alle operazioni di controllo formale, nonché il relativo prospetto di liquidazione dell'imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli eventuali relativi acconti, modello 730-3.

La sottoscrizione del prospetto di liquidazione, modello 730-3, può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il C.A.A.F. deve far pervenire, utilizzando il modello 730-4, i risultati contabili relativi alle dichiarazioni

presentate dai pensionati entro e non oltre il 5 maggio agli enti che erogano pensioni, e quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre il 15 maggio ai sostituti d'imposta.

Il sostituto d'imposta, all'atto della ricezione, sottoscrive la ricevuta, modello 730-5, della comunicazione del risultato contabile.

A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna a sostituti aventi sede in località distanti da quella operativa del C.A.A.F., con conseguenti difficoltà nell'esecuzione degli adempimenti previsti, possono essere utilizzati sistemi di trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui dovrà seguire la consegna del documento originale), sempreché, beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei modelli da parte dei sostituti interessati.

Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e in relazione al ritardo questi non siano stati in grado di operare i relativi conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel mese di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel successivo mese di luglio. In tal caso il sostituto d'imposta, in sede di redazione della dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770, nel riportare nel quadro 770/A i dati relativi alle operazioni di conguaglio dovrà indicare nel punto 67 il codice «C». Per i conguagli tardivi da effettuarsi nel mese di luglio non si applica a carico del lavoratore dipendente o pensionato l'interesse dell'1 per cento. Se i conguagli si dovessero protrarre nei mesi successivi per incapienza e, invece, dovuto l'interesse dell'1 per cento mensile. Nei predetti casi di conguagli tardivi non è dovuta la soprattassa del 3 per cento prevista per i conguagli a rettifica. Trova invece applicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 23 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 90/1994, la specifica sanzione, prevista per il tardivo versamento delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi, a carico del lavoratore dipendente o pensionato con diritto di rivalsa nei confronti del C.A.A.F.

L'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, stabilisce che la consegna delle comunicazioni avviene mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato.

Queste ultime amministrazioni possono, tuttavia, richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i C.A.A.F. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo, qualora le amministrazioni stesse non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici.

I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i C.A.A.F., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici.

I supporti magnetici devono essere predisposti in conformità delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato al decreto ministeriale di approvazione del modello 730 del 13 dicembre 1993.

1.3. *Modalità di rettifica di eventuali errori commessi dal C.A.A.F. nel prospetto di liquidazione.*

Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3 gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per l'assistito. Conseguentemente sarà elaborato un nuovo modello 730-3 sul quale sarà annotata, nel riquadro «messaggi», la dicitura «il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato». Ove la rettifica effettuata riguardi il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito.

Il predetto modello rettificato dovrà essere consegnato entro il 15 giugno, al lavoratore dipendente o pensionato, insieme all'eventuale copia della dichiarazione rettificata.

Dovrà essere altresì compilato un nuovo modello 730-4 sul quale verrà apposta la dicitura «rettifica», che dovrà pervenire entro il 31 maggio agli enti pensionistici ed entro il 15 giugno agli altri sostituti d'imposta. Anche sulla ricevuta modello 730-5 che rilascerà il sostituto d'imposta dovrà essere indicato «rettifica».

In tale caso il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica tratterrà, a carico del contribuente, la soprattassa del 3 per cento sugli eventuali maggiori importi dovuti. Tale importo sarà versato con le modalità previste per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dell'1 per cento.

Resta fermo, comunque, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte del contribuente nei confronti del C.A.A.F.

Se la comunicazione del modello 730-4 avviene tramite supporti magnetici il C.A.A.F., nel supporto contenente le rettifiche, dovrà prevedere un campo di un carattere alfanumerico impostato ad «1» nella posizione 316 del record di testa (record 0), descritto nelle specifiche allegate al decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 di approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3 e 730-4 (allegato *A*).

Il suddetto campo dovrà quindi assumere il valore spazio nel caso di prima comunicazione e il valore 1 nel caso di comunicazione per rettifica.

* * *

Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive direzioni regionali e direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento.

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROXAS

94A3607

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione degli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero nelle città di Genova, Trieste e Napoli

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

L'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nella città di Genova è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 28 febbraio 1994

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 53

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

L'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nella città di Trieste è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 28 febbraio 1994.

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 54

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

L'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nella città di Napoli è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 28 febbraio 1994

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 55

94A3609

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 30 maggio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1590,01
ECU	1860,31
Marco tedesco	966,28
Franco francese	282,82
Lira sterlina	2399,64
Fiorino olandese	861,79
Franco belga	46,948
Peseta spagnola	11,735
Corona danese	246,70
Lira irlandese	2355,92
Dracma greca	6,530
Escudo portoghese	9,292
Dollaro canadese	1147,61
Yen giapponese	15,215
Franco svizzero	1133,94
Scellino austriaco	137,38
Corona norvegese	223,08
Corona svedese	205,53
Marco finlandese	293,63
Dollaro australiano	1169,29

94A3671

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Rosa Teresa Paruzzo, nata a Cerretto Langhe (Cuneo) il 18 settembre 1911 e deceduta a Milano il 13 aprile 1988, disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Italia Tarsia di Milano in data 19 aprile 1988 al n. 275406 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 28.814.116 che sarà destinata al conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

94A3613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC Sopren, con sede in Monselice (Padova) e unità di Monselice (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 36 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 38 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC Sopren, con sede in Monselice (Padova) e unità di Monselice (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 36 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 38 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 68 dipendenti su un organico complessivo di 80 unità, per il periodo dal 14 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 68 dipendenti su un organico complessivo di 80 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unità di Pontefelcino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 22,8 ore lavorative settimanali articolate su base mensile secondo le modalità degli allegati verbale di accordo che formano parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unità di Pontefelcino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 22,8 ore lavorative settimanali articolate su base mensile secondo le modalità degli allegati verbale di accordo che formano parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli & Tosi, con sede in Montevarchi (Arezzo) e unità di Montevarchi (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 operai e a 32 ore medie settimanali per 2 impiegati, su un organico di 19 unità con le modalità specificate negli allegati prospetti facenti parte integrante dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli & Tosi, con sede in Montevarchi (Arezzo) e unità di Montevarchi (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 operai e a 32 ore medie settimanali per 2 impiegati, su un organico di 19 unità con le modalità specificate negli allegati prospetti facenti parte integrante dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernini, con sede in Carate Brianza (Milano) e unità di Carate Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unità, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 unità, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernini, con sede in Carate Brianza (Milano) e unità di Carate Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unità, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 unità, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Besana Materie Plastiche, con sede in Milano e unità di Sulmona (Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 39 unità (intero organico) sino al 31 gennaio 1993, a 20 ore settimanali per 36 unità e a 32 ore settimanali per n. 3 unità dal 1° febbraio 1993, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 16 maggio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12852.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BMA, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un massimo di 20 ore medie settimanali (non predeterminabile con esattezza per la particolare tipologia produttiva) nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BMA, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un massimo di 20 ore medie settimanali (non predeterminabile con esattezza per la particolare tipologia produttiva) nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di un organico complessivo pari a 79 unità, per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di un organico complessivo pari a 79 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciunga, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unità di Casale sul Sile (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 unità a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciunga, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unità di Casale sul Sile (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 unità a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar Confezioni Aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unità di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per l'intero organico aziendale costituito da 648 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar Confezioni Aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unità di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per l'intero organico aziendale costituito da 648 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 35 dipendenti costituenti la totalità dell'organico, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 35 dipendenti costituenti la totalità dell'organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unità di Castelmaggiore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 105 lavoratori su un organico di 118 unità, da attuarsi con modalità differenti nei singoli reparti e comunque secondo quanto previsto nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unità di Castelmaggiore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 105 lavoratori su un organico di 118 unità, da attuarsi con modalità differenti nei singoli reparti e comunque secondo quanto previsto nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, con sede in Firenze e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38,30 ore a: 30,10 ore medie settimanali per 124 lavoratori su un organico di 138 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, con sede in Firenze e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38,30 ore a: 30,10 ore medie settimanali per 124 lavoratori su un organico di 138 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo Industria per l'Arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unità di Tegoleto (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% secondo le modalità specificate nell'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo per 140 lavoratori su un organico di 185 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dorlylia, con sede in Novellara (Reggio-Emilia) e unità di Novellara (Reggio-Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali pari al 35,90% del normale orario stabilito dal CCNL, nei confronti di 21 lavoratori su un organico di 26 unità, le cui modalità di svolgimento sono descritte nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dorlylia, con sede in Novellara (Reggio-Emilia) e unità di Novellara (Reggio-Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali pari al 35,90% del normale orario stabilito dal CCNL, nei confronti di 21 lavoratori su un organico di 26 unità, le cui modalità di svolgimento sono descritte nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Cav. Cortiana Bortolo, con sede in S. Vito Leguzzano (Vicenza) e unità di S. Vito Leguzzano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali per 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unità, per il periodo dal 14 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Cav. Cortiana Bortolo, con sede in S. Vito Leguzzano (Vicenza) e unità di S. Vito Leguzzano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali per 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 48 dipendenti ed a 35 ore medie settimanali per 13 dipendenti su un organico di 81 unità, secondo le modalità specificate nell'allegato accordo facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 48 dipendenti ed a 35 ore medie settimanali per 13 dipendenti su un organico di 81 unità, secondo le modalità specificate nell'allegato accordo facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gazzotti dott. Paolo - Creazioni JEM, con sede in Preganziol (Treviso) e unità di Preganziol (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 18 unità, da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unità e da 30 a 15 ore medie settimanali nei confronti di una unità a fronte di un organico complessivo pari a 26 lavoratori, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gazzotti dott. Paolo - Creazioni JEM, con sede in Preganziol (Treviso) e unità di Preganziol (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 18 unità, da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unità e da 30 a 15 ore medie settimanali nei confronti di una unità a fronte di un organico complessivo pari a 26 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unità di Spilimbergo (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 29,2 ore medie settimanali (14 settimane di riduzione di orario su l'arco di 12 mesi) per 30 lavoratori su un organico di 54 lavoratori secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° maggio 1992 al 24 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unità di Spilimbergo (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 29,2 ore medie settimanali (14 settimane di riduzione di orario su l'arco di 12 mesi) per 36 lavoratori su un organico di 49, per il periodo dal 25 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unità di Spilimbergo (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 29,2 ore medie settimanali (14 settimane di riduzione di orario su l'arco di 12 mesi) per 36 lavoratori su un organico di 49, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per 120 lavoratori su un organico di 240 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per 120 lavoratori su un organico di 240 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia Confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 8 ore giornaliere per 40 ore settimanali per i mesi di aprile-maggio-giugno-luglio, che per i mesi di agosto, novembre e dicembre saranno articolate su 15 giorni lavorativi come da verbali di accordo allegati che fanno parte del presente decreto, in favore di 22 dipendenti su 26 in organico, per il periodo dal 17 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa Generale Appalti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 13 dipendenti ed a 30 ore medie settimanali per 2 dipendenti su un organico di 27 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa Generale Appalti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 13 dipendenti ed a 30 ore medie settimanali per 2 dipendenti su un organico di 27 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 7 dipendenti con qualifica impiegatizia su un organico complessivo di 57 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 7 dipendenti con qualifica impiegatizia su un organico complessivo di 57 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Ing. Sparaco Spartaco, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore medie settimanali per 29 dipendenti con qualifica di impiegati tecnici e amministrativi su un organico complessivo di 172 unità, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 25 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori su un organico di 25 unità, da attuarsi secondo le modalità previste dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori su un organico di 25 unità, da attuarsi secondo le modalità previste dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unità di Monteriggioni (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali con alternanza di settimane ad orario pieno e settimane a zero ore, per 16 lavoratori su un organico di 36 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unità di Monteriggioni (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali con alternanza di settimane ad orario pieno e settimane a zero ore, per 16 lavoratori su un organico di 36 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.T. Flygt, con sede in Cusago (Milano) e unità di Cusago (Milano), uffici di Bari, uffici di Bergamo, uffici di Bologna, uffici di Cagliari, uffici di Catania, uffici di Cosenza, uffici di Firenze, uffici di Latina, uffici di Milano, uffici di Napoli, uffici di Padova, uffici di Palermo, uffici di Pesaro, uffici di Pescara, uffici di Pomezia (Roma), uffici di Roma, uffici di Torino, uffici di Udine, uffici di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 35 ore settimanali (sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì) nei confronti di 195 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 216 unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14093 del 18 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unità di Bruino (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 dipendenti e da 40 a 26 ore medie settimanali per 7 dipendenti a fronte di un organico di 17 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unità di Bruino (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 dipendenti e da 40 a 26 ore medie settimanali per 7 dipendenti a fronte di un organico di 17 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lasi Lavorazione Sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unità di Brebbia (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unità, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lasi Lavorazione Sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unità di Brebbia (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con sede in Roma e unità di Roma, via Silvestri, 215, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 16 lavoratori, di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante del presente decreto, inquadrati nel settore industria, a fronte di un organico complessivo pari a 50 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con sede in Roma e unità di Roma, via Silvestri, 215, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 16 lavoratori, di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante del presente decreto, inquadrati nel settore industria, a fronte di un organico complessivo pari a 50 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lunilettronik, con sede in Fivizzano (Massa Carrara) e unità di Fivizzano (Massa Carrara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 31 dipendenti su un organico complessivo di 33 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lunilettronik, con sede in Fivizzano (Massa Carrara) e unità di Fivizzano (Massa Carrara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 31 dipendenti su un organico complessivo di 33 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migliorati Giocattoli, con sede in Pavone Mella (Brescia) e unità di Pavone Mella (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 57 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 74 unità, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migliorati Giocattoli, con sede in Pavone Mella (Brescia) e unità di Pavone Mella (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 57 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 74 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milena Confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una riduzione media settimanale non superiore al 40%, secondo un nuovo schema di orario ridotto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto nei confronti di 93 dipendenti con qualifica operaia su un organico di 116 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,6 ore medie settimanali nei confronti di 13 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 50 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,6 ore medie settimanali nei confronti di 13 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 50 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morton International, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unità, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morton International, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 14 unità, a 26 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità, a 32 ore medie settimanali nei confronti di 10 unità, da 34 a 20 ore medie settimanali nei confronti di 71 unità, da 50 a 29 ore medie settimanali nei confronti di 2 unità e da 72 a 56 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità, organico complessivo pari a 253 lavoratori, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I., con sede in Monfalcone (Gorizia) e unità di Monfalcone (Gorizia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore medie settimanali, ad esclusione delle giornate del 7 gennaio 1994 e 1° aprile 1994 in cui si avrà una sospensione totale delle prestazioni lavorative da parte delle maestranze, secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che è parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 28 dipendenti su un organico di 33 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 17 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I.S.P., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 38 ore medie settimanali per 14 dipendenti di cui 2, già in contratto di formazione, per i quali il trattamento decorre rispettivamente dal 14 novembre e dal 26 novembre 1993, date in cui si è verificata la trasformazione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato su un organico di 16 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I.S.P., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 38 ore medie settimanali per 14 dipendenti di cui 2, già in contratto di formazione, per i quali il trattamento decorre rispettivamente dal 14 novembre e dal 26 novembre 1993, date in cui si è verificata la trasformazione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato su un organico di 16 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama Unità Mensa c/o Alumix, con sede in Milano e unità di Portovesme (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori, costituenti l'intero organico, secondo le modalità indicate nell'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemmeti, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unità di Casale sul Sile (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemmeti, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unità di Casale sul Sile (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rio, con sede in Piano di Coreglia (Lucca) e unità di Piano di Coreglia (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore settimanali per 17 dipendenti e a 15,7 ore medie settimanali per 2 dipendenti part-time su un organico di 21 unità, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rio, con sede in Piano di Coreglia (Lucca) e unità di Piano di Coreglia (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore settimanali per 17 dipendenti e a 15,7 ore medie settimanali per 2 dipendenti part-time su un organico di 21 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unità di Montegaldella (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unità di Montegaldella (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacal Società Alluminio Carisio, con sede in Carisio (Vercelli) e unità di Carisio (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali in ragione di tre turni consecutivi di lavoro e tre turni consecutivi di inattività per 20 lavoratori; da 40 a 20 ore settimanali calcolate come medie dell'intero periodo di solidarietà per 4 lavoratori; da 40 a 30 ore settimanali anche queste calcolate come medie dell'intero periodo per 26 lavoratori su un organico complessivo di 160 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacal Società Alluminio Carisio, con sede in Carisio (Vercelli) e unità di Carisio (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali in ragione di tre turni consecutivi di lavoro e tre turni consecutivi di inattività per 20 lavoratori; da 40 a 20 ore settimanali calcolate come medie dell'intero periodo di solidarietà per 4 lavoratori; da 40 a 30 ore settimanali anche queste calcolate come medie dell'intero periodo per 26 lavoratori su un organico complessivo di 160 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unità di Pietrasanta (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 29,25 ore medie settimanali per 69 dipendenti su un organico di 77 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unità di Pietrasanta (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 29,25 ore medie settimanali per 69 dipendenti su un organico di 77 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unità, a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unità ed a 6 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unità, a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unità ed a 6 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Gualtieri (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità, a 27 ore medie settimanali nei confronti di 7 unità, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 13 unità, a 16 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità, ed a 12 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 99 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Gualtieri (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 30 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità, a 27 ore medie settimanali nei confronti di 7 unità, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 13 unità, a 16 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità, ed a 12 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 99 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sereno Variabile con sede in Scheggia (Perugia) e unità di Scheggia (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 5 mesi annui effettivi articolati su 8 ore giornaliere e 40 settimanali nei mesi di giugno-luglio-agosto, 15 giorni tra settembre e ottobre e 15 giorni tra novembre-dicembre-gennaio di ciascun anno così come risulta dall'accordo allegato che fa parte integrante del presente decreto in favore di 48 unità su 50 in organico, per il periodo dall'8 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a 35 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori e da 20 a 17,50 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a 35 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori e da 20 a 17,50 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 30 ore medie settimanali (6 ore al giorno per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico pari a 14 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali (6 ore al giorno per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico pari a 14 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. Servizi Ospedalieri Fiorentini con sede in Firenze e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 4,79 ore medie settimanali su di un ciclo ripetitivo di 11 settimane così come risulta dall'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo sindacale, per n. 23 dipendenti su un organico di 26 unità del settore manutenzione e gestione termica e di condizionamento, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. Servizi Ospedalieri Fiorentini con sede in Firenze e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 4,79 ore medie settimanali su di un ciclo ripetitivo di 11 settimane così come risulta dall'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo sindacale, per n. 23 dipendenti su un organico di 26 unità del settore manutenzione e gestione termica e di condizionamento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Pordenone con sede in Pordenone e unità di Pordenone, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori; da 36 a 32 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori su un organico di 84, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica con sede in Ciserano (Bergamo) e unità di Ciserano (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica con sede in Ciserano (Bergamo) e unità di Ciserano (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thesi Impianti con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 20 dipendenti su un organico di 43 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thesi Impianti con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 20 dipendenti su un organico di 43 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi con sede in Cesena (Forlì) e unità di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a decorrere dal 5 luglio 1993; a 28 ore medie settimanali nei confronti di 30 impiegati a decorrere dal 17 maggio 1993. I lavoratori interessati ammontano a 80 unità su un organico di 426 unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13959 del 17 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi con sede in Cesena (Forlì) e unità di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a decorrere dal 5 luglio 1993; a 28 ore medie settimanali nei confronti di 30 impiegati a decorrere dal 17 maggio 1993. I lavoratori interessati ammontano a 80 unità su un organico di 426 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 29 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria Meccanica G. Brambilla con sede in Milano e unità di Campospinoso (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori ed a 13,8 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 35 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria Meccanica G. Brambilla con sede in Milano e unità di Campospinoso (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori ed a 13,8 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 35 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21 ore settimanali nei confronti di 138 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 39 lavoratori part-time, da 7 mesi lavorativi a 4 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 lavor. part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

94A3592

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma 13 marzo 1993 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 177 del 30 luglio 1993)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono state apportate le seguenti rettifiche: all'art. 2, riportato nella seconda colonna della pag. 20, al terz'ultimo rigo, dove è scritto: «15) chimica farmaceutica e *tossicologia* I,», si legga: «15) chimica farmaceutica e *tossicologica* I;»; alla pag. 21, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «18) chimica farmaceutica e *tossicologia* II,», si legga: «18) chimica farmaceutica e *tossicologica* II.», alla medesima colonna, nell'elenco: «1) Orientamento biochimico clinico », dove è scritto: «... - chimica fisica *biologia* - ...», si legga: « .. - chimica fisica *biologica* - .. »; sempre nella medesima pagina, alla seconda colonna, nell'elenco: «7) Orientamento officinale », dove è scritto. «. . - veicolazione e *direzione* dei farmaci.», si legga: «. . - veicolazione e *direzionamento* dei farmaci »; a pag. 22, seconda colonna, dopo la voce: «Biennio:», dove è scritto: «22) chimica farmaceutica e *tossicologia* II,», si legga: «22) chimica farmaceutica e *tossicologica* II,»; a pag. 23, prima colonna, nell'elenco: «6) Orientamento analitico farmaceutico », dove è scritto « - metodi fisici in chimica *inorganica* - », si legga: «metodi fisici in chimica *organica* - »

94A3597

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione . . .	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale e riportata l'inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe . .	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga .	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 5 0 9 4 *

L. 1.300